

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la *“Nota Integrativa al bilancio di previsione”* 2022 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, viene predisposta la presente nota integrativa nella quale, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative

vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi, per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla Giunta Comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello sicuramente con maggior impatto è quello relativo della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-finanziario;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente.

Nel corso degli anni dal 2016 al 2022 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli Enti Territoriali (Commissione Arconet), di numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un Ente Locale. Il termine *cd* canonico previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce. L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone che il termine, predetto, può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze. Per l'esercizio 2022 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, comma 1 del citato decreto legislativo n.267/2000 è stato più volte differito :

1. **Differito al 31 marzo 2022** con il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre pubblicato in G.U. n.309 del 30/12/2021
2. **Differito al 31 Maggio 2022** con decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021 n.228 "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - Milleproroghe" convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.15.
3. **Differito al 30 Giugno 2022** con decreto del Ministero dell'Interno 31 Maggio 2022 pubblicato in G.U. n.127 del 01/05/2022
4. **Differito al 31 luglio 2022** con decreto legge del 28 giugno 2022

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli Organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'Amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento unico di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi, macroaggregati e titoli.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *Politico - amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- *Di programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- *Di destinazione delle risorse a preventivo* attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *Di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *Di informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in

merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'Amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa, con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, con annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale in linea con gli impegni e gli indirizzi programmatici assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'ente anche per gli esercizi finanziari 2022/2024 si è avvalso della facoltà prevista per i Comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti di redigere il Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma SEMPLIFICATA.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 del nostro ente è stato redatto

tenendopresente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n.118/2011);

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono quelle apportate dalla legge di bilancio.

Il documento così costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "*documento di indirizzi*" in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente... L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

1. principio dell'annualità
2. principio dell'unità
3. principio dell'universalità
4. principio dell'integrità
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. principio della significatività e rilevanza
7. principio della flessibilità
8. principio della congruità
9. principio della prudenza
10. principio della coerenza
11. principio della continuità e costanza
12. principio della comparabilità e della verificabilità
13. principio della neutralità o imparzialità
14. principio della pubblicità
15. principio dell'equilibrio di bilancio
16. principio della competenza finanziaria
17. principio della competenza economica
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2022	12.140.164,64
Esercizio 2023	8.858.037,13
Esercizio 2024	8.675.940,04

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) la conferma per il 2022 delle tariffe dei servizi a domanda individuale in atto nel 2021;
- 2) la rideterminazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/05/2022 in esecuzione di quanto previsto nella deliberazione n.580/2019/r/IDR MTR-3 - ARERA.
- 3) la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

- 4) TARI- il gettito è stato iscritto in bilancio con gli importi risultanti dal PEF per gli esercizi 2022/2023 validato dalla SRR ;
- 5) Fondo di solidarietà comunale desumibile dai dati pubblicati sul portale del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- 6) Trasferimenti correnti e contributi dallo Stato e dalla Regione per interventi finalizzati;
- 7) Contributi e trasferimenti correnti dalle Amministrazioni centrali e regionali nell'ammontare accertato nel 2021 prudenzialmente ridotti laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati in presenza di contributi certi;
- 8) Proventi dei servizi pubblici - sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio per i servizi per i quali l'erogazione sia conforme all'anno precedente, mentre per altri si è ritenuto opportuno e necessario rideterminare le previsioni di entrata, sempre con il criterio della prudenza, confrontando le entrate del periodo pre -Covid con quelli dell'ultimo biennio;
- 9) Fitti attivi - sulla base dei contratti di locazione in corso;
- 10) Altre entrate correnti - sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Le previsioni di spesa corrente sono improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale - sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati, oltre alla spesa prevista per nuove assunzioni di personale a T.D. in coerenza con il programma triennale del fabbisogno del personale dell'ente;
- Forniture per acquisto beni - sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze - sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi quantificate sulla scorta della spesa sostenuta nell'anno precedente rideterminata in aumento a causa dei rincari del costo del GAS ed Energia elettrica calcolati sulla scorta dei consumi e dei pagamenti già effettuati nei primi mesi del 2022 ;
- Interessi e mutui - sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi - sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa nei limiti di cui all'articolo 166, c del D.Lgs. 267/2000;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità come descritto nell'apposito paragrafo.
- Fondo Garanzia debiti Commerciali come descritto nell'apposito paragrafo.
- Altri fondi accantonamenti come descritto nell'apposito paragrafo.

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale e annuale dei lavori pubblici.

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento del Titolo II.

In particolare per la parte entrata in conto capitale, i criteri di previsione utilizzati sono stati i seguenti:

- Proventi delle concessioni edilizie: previsione in linea con lo storico dell'ultimo triennio.
- Trasferimenti e contributi in conto capitale per investimenti: previsione sulla base di contributi già concessi oppure concedibili da normativa nazionale e/o regionale vigente.
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti e vengono destinate interamente alla realizzazione di una nuova sepoltura comunale prevista nella parte spesa

Per quanto riguarda la politica di indebitamento nel bilancio di previsione 2022/2024 non è previsto nessun ricorso all'indebitamento.

La disponibilità sugli stanziamenti di spesa in conto capitale rimane, comunque, subordinata alla concreta realizzazione della corrispondente previsione di entrata.

Gli equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

-nel bilancio di prevision per gli esercizi 2022/2024 **non è previsto applicazione di avanzo di amministrazione**

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

ANALISI DELL'ENTRATA

L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti, siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del patrimonio.

Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa che: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."*

(cfr. punto 9.4 del principio contabile n. 1 applicato della programmazione)

ENTRATE PER TITOLI

Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

il *"Titolo 1"* comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;

NUOVA IMU

L'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 , Legge di bilancio 2020 ,ha abrogato con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della

L.147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art.1 della medesima legge 160/2019 , in particolare il comma 780 stabilisce che a decorrere dal 1^ gennaio 2020 sono abrogate le disposizioni riguardanti la TASI.

La nuova IMU di fatto comprende anche gli introiti della TASI abrogata a decorrere dal 01/01/2020, applicata su tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale, ad esclusione dei medesimi rientranti tra gli immobili di "lusso".

Rimane confermata anche per il 2022 l'esenzione ai cittadini pensionati residenti all'estero, solo se con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

L'Amministrazione anche per il 2022 ha cercato di non far gravare sul cittadino alcuna manovra di incremento di entrata rispetto a quanto avvenuto negli esercizi passati pertanto le aliquote previste per il 2022, rimangono invariate rispetto a quelle in vigore nel 2021 e sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazioni principali di CAT A/1-A/8-A/9 e pertinenze	5,0 per mille	€.200,00
Tutti gli altri immobili	9,6 per mille	

Effetti sul bilancio di previsione

L'importo iscritto in bilancio è stato quantificato al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il FSC tenendo conto altresì:

- dell'andamento storico delle entrate effettivamente incassate sulla competenza degli ultimi esercizi
- delle aliquote attualmente applicate, delle esenzioni e agevolazioni esistenti
- dei dati dei contribuenti presenti nella banca dati del programma di gestione dell'IMU
- dei dati risultanti dalla BDAP

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU/TASI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€. 45.000,00 per il 2022

€. 45.000,00 per il 2023

€. 33.000,00 per il 2024

L'attività di accertamento ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene confermata anche per il 2022, nella misura unica dello 0,4%.

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

Il gettito previsto iscritto in bilancio, che resta sempre di difficile determinazione in quanto legato ai redditi effettivi dei contribuenti e dell'impatto dei nuovi scaglioni degli imponibili IRPEF previsti nella legge di Bilancio è stato stimato sempre in misura prudenziale, tenuto conto degli importi incassati per gli esercizi 2019 - 2020 e 2021, il gettito previsto è pari a:

€ 99.000,00 per il 2022

€ 100.000,00 per il 2023

€ 100.000,00 per il 2024

TASSA RIFIUTI - TARI

Per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'ARERA ha approvato con deliberazione n.363/2021, il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 (MTR2).

Il metodo presenta molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (MTR2- Deliberazione Arera 443/2019 e successive modificazioni). In primo luogo , il nuovo metodo non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione (TARI- tariffa), ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti. Disciplinando un settore caratterizzato da esperienze molto variegata sul territorio nazionale, con la necessità asimmetrica per tenere conto delle diverse situazioni di partenza. L'impostazione di base del metodo tariffario (MTR2) resta quella del precedente metodo (MTR), vale a dire un sistema basato sulle regole per stabilire le tariffe massime e presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe. Così come rimane la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultati da scritture contabili obbligatorie dell'esercizio precedente.

Il nuovo metodo punta tutto, sulla programmazione pluriennale dei costi e delle tariffe massime. Il Piano Finanziario costruito sulla base delle regole MTR 2 , sarà infatti pluriennale, dovendo abbracciare l'intero periodo 2022-2025.

Le nuove regole hanno inoltre il pregio di specificare meglio i termini entro cui i vari attori coinvolti nella costruzione e approvazione del PEF devono operare. E' confermata la procedura che vede la predisposizione del PEF in capo al gestore (o ai gestori), la trasmissione del cosiddetto " PEF grezzo " all'ETC competente , la validazione da parte dello stesso e quindi la trasmissione del documento all'ARERA, la quale provvederà all'approvazione definitiva del PEF.

La definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la TARI e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del PEF (ad esempio contributo scuole statali, recupero evasione tributaria ,) include alcuni componenti nuove, assenti negli anni precedenti. La prima componente (CO 116) che ha la funzione di includere la nuova classificazione dei rifiuti D.lgs 116/2020.

La componente Cq, che ha la funzione di consentire sin da subito la copertura dei costi che si stima

di sostenere per adeguare il servizio ai livelli standard e di qualità minima stabiliti dall'ARERA (deliberazione 15/2022).

Alla fine il metodo cerca poi di incentivare la valorizzazione dei materiali recuperati, tenendo conto del contributo degli stessi al raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta differenziata raggiunti e dall'attività di preparazione al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti.

Il Comune di Collesano con deliberazione di Consiglio n. 16 del 24/05/2022 ha approvato il Piano Tariffario del PEF 2022/2025 e lo ha trasmesso debitamente validato per gli adempimenti successivi. A seguito delle risultanze contenute nel PEF, nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024 nei capitoli di entrata relativi alla TARI vengono previsti i seguenti stanziamenti di bilancio :

1. esercizio 2022 € 544.622,00
2. esercizio 2023 € 574.576,00
3. esercizio 2024 € 578.005,00

RECUPERO EVASIONE TARSU/TARI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 9.000,00 per il 2022

€ 7.500,00 per il 2023

€ 4.000,00 per il 2024

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il suo importo in entrata, che ammonta ad € 484.296,73 è stato quantificato tenuto conto delle assegnazioni 2022 fornite da Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e deve essere letto insieme a quello in entrata della nuova IMU (IMU/TASI). La quota che lo Stato trattiene per alimentare il F.S.C. 2022, è pari ad € 148.334,25, questa quota, non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto la nuova IMU viene contabilizzata al netto di tale quota.

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI:

il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti dallo Stato vengono previste con gli importi assestati ad oggi che risultano pubblicati nel portale del MEF, oltre ai trasferimenti specifici assegnati con decreto e trasferimenti previsti di natura compensativa quantificati sulla scorta delle assegnazioni degli esercizi precedenti, le voci

sono iscritti:

€ 4.082,59 come contributo sviluppo investimenti.

€ 17.000,00 come trasferimenti compensativi

€ 6.000,00 come rimborso spese mensa scolastica

€ 41.358,00 contributo fondo di sostegno alle attività economiche DPCM 24 sett.2020

€ 11.522,00 compartecipazione spesa assistente sociale

€ 25.278,00 contributo articolo 27 c.2 del D.L. n.17/2022 ristoro spese per utenze Energia elettrica e Gas

€ 23.966,44 contributo Fondo progettazione Territoriale

- TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

I trasferimenti regionali sono stati previsti in linea con le assegnazioni definitive degli anni precedenti alla luce delle normative vigenti;

Oltre ai trasferimenti Regionali per finalità specifiche, soprattutto nel settore sociale, rideterminati secondo le spese previste nell'esercizio 2022 che dovranno essere successivamente rendicontate, il grosso dei trasferimenti è rappresentato dal Fondo perequativo l.r. n.5/2014 previsto in bilancio nella misura pari all'assegnazione per l'esercizio 2021. Nella parte spesa, è stato garantito l'obbligo dell'utilizzo *pro quota* delle risorse da destinare nella misura minima del 2% delle assegnazioni regionali con forme di democrazia partecipata quantificata in €13.500,00 mediante l'accantonamento in un apposito fondo alla Missione 20 Prog 3 Titolo 1, da destinare nella Missione e Programma individuata a procedura conclusa.

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

Comprende la previsione di eventuali sponsorizzazioni da parte di imprese e che comunque bilanciano con un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che naturalmente verrà utilizzato solo all'effettivo verificarsi dell'entrata.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla

gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La previsione per l'anno 2022 ammonta ad €1.240.128,42 e sono previste in linea con il trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza.

TIPOLOGIA 100: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni, sono previste in base ai contratti e alle convenzioni in essere, e al trend storico di accertamento, nella stessa categoria sono inserite le Royalty spettanti al Comune, previste dalla convenzione stipulata con la ditta che gestisce l'impianto di trattamento dei rifiuti organici in C.da "Garbinogara". Si tende a precisare altresì, che, i proventi delle Royalty e degli affitti dei beni confiscati sono interamente destinati a finanziare capitoli di spesa con finalità sociali secondo la spesa indicata dall'Amministrazione;

Tra le entrate iscritte al titolo terzo si segnala il **Canone Unico Patrimoniale**: questo "nuovo" prelievo, di natura patrimoniale, è destinato a sostituire dal 2021 il comparto dei tributi considerati minori, costituiti essenzialmente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone viene disciplinato dagli enti attraverso un regolamento e deve essere assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dal canone. Il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 12/03/2021 ha provveduto ad approvare il regolamento e le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale con decorrenza dal 01/01/2021 e che rimangono confermate anche per l'esercizio 2022. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento pari ad Euro 23.000,00.

Gli stanziamenti di bilancio in entrata, afferenti ai proventi del Servizio Idrico Integrato sono stati stimati, tenuto conto dell'incremento tariffario approvato con delibera di Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/05/2022 in esecuzione di quanto previsto nella deliberazione n.580/2019/r/IDR MTR-3 - ARERA.

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, iscritta in bilancio per un importo pari ad € 7.000,00 , quantificate dall'ufficio della Polizia Municipale sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi

esercizi, Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo .

L'amministrazione con propria delibera di Giunta Municipale ha provveduto a destinare su appositi capitoli di spesa con vincolo di destinazione i proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada in misura superiore al 50% obbligatorio per legge destinandi per le finalità previste l' 82,61%

E' stata prevista altresì :

- la somma presuntiva di €. 5.000,00 per rivalsa verso privati per eventuali interventi di demolizione di opere abusive, controbilanciata con il corrispondente capitolo di spesa di pari importo.

-La somma di €. 5.000,00 per proventi da sanzioni per ritardato o omesso pagamento;

TIPOLOGIA 300 : INTERESSI ATTIVI

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

A tal fine è bene rammentare che l'ente opera in regime di tesoreria unica e l'importo previsto nel bilancio 2022 è quantificato in €. 350,00;

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE

Per quanto riguarda la tipologia 400 nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, non sono previste stanziamenti di entrata

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE DIVERSE

Le principali voci di entrata iscritte nel bilancio di previsione in questa tipologia sono state stimate sulla base del trend storico a parte le seguenti previsioni di entrata che per la loro caratteristica possono essere classificate non ricorrente in quanto di natura eccezionale e straordinaria:

- Proventi derivante dalla sentenza n.1947/2021 resa dalla Corte d'Appello di Palermo contro il Comune di Cefalù per un importo iscritto sul bilancio di competenza pari ad €. 418.598,93, importo che viene interamente destinato al finanziamento di spese di natura non ripetitiva e occasionali individuando la tipologia di spesa secondo l'indirizzo e le direttive fornite dall'Amministrazione;
- Rimborso da parte dell'ASP per spese sostenute dal Comune per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tipo A da COVID 19 effettuati fino alla data del redigendo bilancio quantificati in €. 24.728,00;
- Girofondi per Fondi Incentivanti il personale (art. 113 del D.Lgs 50/2016) previsti per €. 37.395,76;

TITOLO 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

Il "*Titolo 4*" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento esercizio 2022, previste al titolo 4° dell'entrata esse sono costituite da:

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono previste proventi da imposte da sanatorie edilizie e condoni e altre imposte in conto capitale così distinte:

per un totale di € 1.000,00 per il 2022

per un totale di € 1.000,00 per il 2023

per un totale di € 1.000,00 per il 2024

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune per investimenti;

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

- **Anno 2022:**

Finanziamento: Legge di bilancio L160/2019 annualità 2022 per la realizzazione e manutenzione straordinaria infrastrutture sociali € 35.227,50;

Finanziamento: manutenzione straordinaria strade - art. 1 commi 407-414 decreto 14/01/2022 annualità 2022 € 10.000,00;

Finanziamento: Fondo sostegno comuni marginali DPCM 30 settembre 2021 annualità 2022 € 55.016,00;

Finanziamento art.1 comma 29 Legge di bilancio L160/2019 annualità 2022 € 50.000,00;

Contributo regionale per gli investimenti l.r 5/2014: € 57.652,00

- **Anno 2023:**

Contributo regionale per gli investimenti l.r.5/2014: € 57.652,00

Finanziamento: manutenzione straordinaria strade - art. 1 commi 407-414 decreto 14/01/2022 annualità 2023 € 5.000,00;

Finanziamento: Fondo sostegno comuni marginali DPCM 30 settembre 2021 annualità 2023 €. 55.016,00;

Finanziamento art.1 comma 29 Legge di bilancio L160/2019 annualità 2023 €. 50.000,00;

Finanziamento: Legge di bilancio L160/2019 annualità 2023 per la realizzazione e manutenzione straordinaria infrastrutture sociali €. 35.227,50

- **Anno 2024:**

Contributo regionale per gli investimenti l.r.5/2014: € 57.652,00

Per quanto riguarda eventuali contributi agli investimenti per la realizzazione delle opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, gli stessi verranno inseriti nei corrispondenti capitoli di entrata e di spese solo dopo l'assegnazione del relativo decreto di finanziamento

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con propria deliberazione la Giunta Municipale ha approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 non sono previsti stanziamenti di entrata finanziati dalla vendita di beni immobili.

+

Per quanto attiene la previsione di entrata derivante dai proventi della vendita dei loculi comunali nel 2022 è stimata in €. 30.000,00, come anche negli esercizi precedenti l'intero importo è bilanciato con corrispondente stanziamento di spesa al TITOLO II finalizzato alla costruzione di nuovi loculi e alla manutenzione straordinaria del cimitero, da utilizzare in corrispondenza dell'effettiva entrata accertata.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 24.848,00 per l'anno 2022, in € 15.848,00 per l'anno 2023 e in € 15.848,00 per l'anno 2024.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere di investimento. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

TITOLO 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE e TITOLO 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI

il "*Titolo 5*" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;

il "*Titolo 6*" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;

Il Titolo 5° e il Titolo 6° non presentano stanziamenti di bilancio

TITOLO 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

il "*Titolo 7*" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione degli ultimi esercizi sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

il "*Titolo 9*" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2023 sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate Titolo 1°-2°-3° non ricorrenti destinati a spese correnti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
TOTALE	€.519.725,35	€.7.000,00	€.4.000,00

Spese del Titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
TOTALE	€.429.126,42	€.27.000,00	€.12.000,00

Parte consistente di tali entrate, di natura non ricorrente, per l'anno 2022 derivano dai proventi della sentenza n.1947/2021 resa dalla Corte d'Appello di Palermo contro il Comune di Cefalù iscritto sul bilancio di competenza, per un importo pari ad €. 418.598,93, importo destinato al finanziamento di spese correnti di natura non ripetitiva e in parte va a finanziare il FCDE, questo spiega la differenza con le spese non ricorrenti, nelle quali tali fondi non risultano classificate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato, costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 22/06/2022 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui e alla variazione di bilancio per esigibilità differita, il Fondo Pluriennale iscritto in entrata a seguito della reimputazione degli impegni di spesa negli esercizi successivi per esigibilità alla data attuale è pari a €. 1.110.464,84 così distinti

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€ 296.342,74	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 814.122,10	€ 0,00	€ 0,00

ANALISI DELLE SPESE

Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo garanzia debiti commerciali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare gli equilibri finanziari dell'ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.

L'articolo 57, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019 ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle principali poste di spesa, mantenendo la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

PREVISIONI DI BILANCIO				
Macroaggregati di spesa	Previsione definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Redditi da lavoro dipendente	1.471.181,66	1.491.885,84	1.321.226,26	1.312.521,83
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.886,00	3.421,00	2.921,00	2.921,00
Acquisto di beni e servizi	1.802.724,84	2.260.507,91	1.745.622,59	1.726.622,59
Trasferimenti correnti	346.971,57	287.331,03	181.991,67	183.991,67
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-
Interessi passivi	8.562,76	7.655,93	6.821,57	6.011,04
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	76.690,64	6.800,00	6.300,00	6.300,00
Altre spese correnti	882.646,37	800.826,78	752.294,10	759.150,44
TOTALE	4.591.663,83	4.858.428,49	4.017.177,19	3.997.518,57

Di seguito vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E LIMITI DI SPESA DI PERSONALE

La spesa di personale per il 2022, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 ed alla luce delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è inferiore al dato di raffronto, relativo alla spesa media del triennio 2011/2013 calcolata con i medesimi criteri.

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il D.M. 17 marzo 2020 sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Il rispetto di tali limiti rispetto alla programmazione approvata, ed alle conseguenti previsioni di bilancio, è stato verificato con la deliberazione di approvazione del Piano triennale del personale, da ultimo con riferimento ai dati desunti dal Rendiconto 2020, approvato nel corso del 2021.

In conformità a quanto previsto nella delibera di GM 17/2022 che approva il programma triennale del fabbisogno del Personale (P.T.F.P.) 2022/2024 nella previsione di spesa per il personale, sono state previste le somme necessarie per l'assunzione a tempo determinato part-time per un Istruttore Direttivo Amministrativo Cat D1 (ai sensi dell'Art.110 comma 1 TUEL) e del personale a tempo determinato di cat D1 con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per il PNRR.

L'ente nella previsione di spesa per il personale per il triennio 2022/2024, rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- taxa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali) tra le spese per l'erogazione dei servizi le voci più significative emergono quelle relative al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani allocata alla missione 9 prog.3 pari ad €. 610.504,50 e quella del servizio idrico integrato allocata alla missione 9 prog 4 pari ad €. 243.098,88 gestione del servizio idrico integrato. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti si evidenziano i trasferimenti relativi al settore sociale.

INTERESSI PASSIVI - la previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi previsti per €. 6.655,93 per il 2022, in €. 4.821,57 per il 2023 ed in €. 4.011,04 per il 2024 e si riferiscono alle quote di interessi passivi su mutui in essere, mentre la previsione di spesa per eventuali interessi passivi per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria vengono previsti per €. 1.000,00 per l'anno 2022 e €.2.000,00 per il 2023/2024

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

Tra le voci più rilevanti relativi alle "*altre spese correnti*" si segnalano:

- spese per premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere e obblighi di legge per €. 23.000,00
- spese per gestione scritture Iva gestione commerciale per €. 50.000,00
- spese a copertura riconoscimento di debiti fuori bilancio e atti di pignoramento, €. 57.000,00 quantificati sulla scorta delle attestazioni trasmesse dai responsabili di area per i Debito Fuori bilancio da riconoscere e per i quali si richiede di provvedere per la relativa copertura finanziaria.
- Fondi accantonamenti come successivamente meglio dettagliati per un totale complessivo di €. 646.617,29;

FONDO DI RISERVA

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

Il fondo di riserva è stato iscritto in bilancio per i seguenti importi:

- €. 20.000,00 per l'esercizio 2022 pari al 0,41% delle spese correnti
- €. 20.000,00 per l'esercizio 2023 pari allo 0,50% delle spese correnti
- €. 20.000,00 per l'esercizio 2024 pari allo 0,50% delle spese correnti

FONDO DI RISERVA DI CASSA

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di €. 70.800,00 per il 2022 pari allo 0,84% delle previsioni di cassa dei Titoli I-II-III della spesa. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del TUEL, come dimostrato dal seguente prospetto.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'armonizzazione dei sistemi contabili comporta la necessità di gestire il fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia

esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a. i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b. i crediti assistiti da fidejussione,
- c. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
- d. le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
- e. le entrate extra tributarie per cui non è consentito fruire del servizio senza dimostrare preventivamente l'avvenuto pagamento ;

Con riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

L'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 stabilisce che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, a regime il FCDE, di ciascuna entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

L'Ente nella predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 il quale, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Si è provveduto ad individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi, analizzando l'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni; Nell'esame sono stati coinvolti tutti i responsabili della gestione delle entrate con il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario.

Sono state escluse dal calcolo le entrate che nel corso degli esercizi vengono accertate per

cassa, mentre sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- Entrate da recupero evasione tributaria IMU- TASI
- Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)
- Entrata proventi lotta anti-evasione ed elusione tari
- Sanzioni per violazioni al codice della strada
- Proventi derivanti dalla riscossione del canone idrico
- Canoni di locazione, fitti diversi, ecc.(entrate extra-tributarie)
- Oneri concessori ordinari e in sanatoria
- Proventi da altri Comuni a seguito rideterminazione tariffa per conferimenti in discarica

Effettuando il calcolo con il metodo previsto *dall'art. 107 bis del Dl 18/2020 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021*

Si riporta il prospetto riepilogativo del calcolo effettuato, e della quantificazione del FCDE da accantonare nei rispettivi esercizi finanziari:

Il fondo viene accantonato nella misura del 100% per il triennio.

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato Pari a 100% (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2022	100%	€. 557.294,40	€. 557.294,40	€. 557.294,40
2023	100%	€. 575.535,05	€. 575.535,05	€. 575.535,05
2024	100%	€. 576.801,39	€. 576.801,39	€. 576.801,39

Corre l'obbligo ribadire come già fatto negli esercizi passati, la necessità e l'urgenza di raggiungere l'obiettivo di riscuotere tempestivamente e soprattutto negli anni di competenza le rispettive somme accertate e iscritti in bilancio.

FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI FINE MANDATO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile, quantificato per €. 2.169,66 annui.

FONDO ACCANTONAMENTO DELLA PARTE DA DESTINARE A FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA:

Nelle more della definizione della procedura prevista per la destinazione di almeno del 2% della quota parte dei trasferimenti assegnati ai sensi della legge Regionale 5/2014 da destinare a forme di Democrazia Partecipata per l'esercizio 2022 vengono accantonate presuntivamente €13.500,00 da destinare con successiva variazione a conclusione della procedura.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La Legge 160/2019 al comma 854 - ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 - ai commi 859 e seguenti - prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

La quantificazione effettiva del fondo garanzia debiti commerciali è data dall'applicazione della percentuale da applicare sul totale stanziato a bilancio 2022/2024 per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. L'incidenza percentuale varia in funzione dell'indice di ritardo dei pagamenti registrato dall'ente.

Ancora oggi l'ente purtroppo riporta un disallineamento tra i dati ricavabili dalla Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) e quelli calcolati dal Comune attraverso il proprio sistema contabile, alla data odierna con il coinvolgimento anche degli uffici sta cercando di provvedere quanto prima al totale allineamento dei dati oggetto di verifica.

Rilevato che, dai dati ufficiali desunti dalla Piattaforma Crediti Commerciali (stock di debito, tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo) risulta che l'ente ha rispettato l'obiettivo di riduzione di almeno il 10% dello stock di debito pregresso dell'anno 2021 rispetto a quello dell'esercizio 2020, mentre per quanto attiene il secondo parametro risulta un tempo medio di ritardo pari a 27gg;

Pertanto l'ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali nella misura del 2% sul totale delle spese destinate all'acquisto di beni calcolate con l'esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione nella seguente misura:

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Spesa MAC 103	1.317.811,50	1.184.962,09	1.148.462,09
Al netto delle spese con vincolo			
FGDC (2%)	26.356,23	23.699,24	22.969,24

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO			
	Previsione definitive 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.214.639,12	2.615.988,83	194.727,50	104.500,00
Contributi agli investimenti	-	-	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	55.016,00	55.016,00	-
Altre spese in c/capitale	-	-	-	-
TOTALE	3214639,12	2671004,83	249743,5	104500

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative all'acquisto di nuovi immobili alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi in conto capitale di manutenzione straordinaria e degli investimenti previsti nell'esercizio 2022

- Realizzazione di una nuova sepoltura comunale
- Manutenzione straordinaria di strade urbane e extraurbane
- Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria
- Spesa per manutenzione straordinaria pubblica illuminazione
- Spese relative alla manutenzione straordinaria di fabbricati ed edifici di proprietà comunale;
- Spese di progettazioni

Per gli esercizi 2023 e 2024 vengono previste principalmente:

- le spese relative alla manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali
- spese per la semplice manutenzione straordinaria nella pubblica illuminazione, strade, e acquedotti.
- realizzazione di nuovi loculi comunali essendo la spesa finanziata con i relativi proventi della vendita di altri loculi.

Per quanto riguarda gli investimenti di grosse opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici da realizzare con finanziamenti da altri enti, verranno inseriti nelle varie annualità in base al relativo crono programma di realizzazione, a finanziamento ottenuto.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2022-2024.

Descrizione fonte di finanziamento	2022	2023	2024
Accertamenti reimputati	1593139,23		
FPV	814.122,10		
Avanzo di amministrazione			
Mutui	0,00		
tributi in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contributi agli investimenti	207.895,50	202.895,50	57.652,00
Alienazioni patrimoniali	30.000	30.000,00	30.000,00
Contributi per permessi di costruire	24.848,00	15.848,00	15.848,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo di parte corrente			
TOTALE	2671004,83	249743,5	104500

di seguito dettagliati le fonti di finanziamento raggruppate nella voce "contributi agli investimenti"

2022	
Descrizione contributo	Importo
Contributo agli investimenti l.r.5/2014	57.652,00
Contributo per realizzazione infrastrutture sociali L.160/2019 comma 311	35.227,50
art.1 comma 29 legge di bilancio 2020 n160/2019 - riparto annualità 2022	50.000,00
Fondo sostegno comuni marginali DPCM 30 settembre 2021	55.016,00
manutenzione straordinaria strade - art. 1 commi 407-414 decreto 14/01/2022	10.000,00

2023	
Descrizione contributo	Importo
Contributo agli investimenti l.r.5/2014	57.652,00
manutenzione straordinaria strade - art. 1 commi 407-414 decreto 14/01/2022	5.000,00
Fondo sostegno comuni marginali DPCM 30 settembre 2021	55.016,00
art.1 comma 29 legge di bilancio 2020 n160/2019 - riparto annualità 2023	50.000,00
Contributo per realizzazione infrastrutture sociali L.160/2019 comma 311	35.227,50

2024	
Descrizione contributo	Importo
Contributo agli investimenti l.r.5/2014	57.652,00

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti ammontano ad € 58.459,96 per il 2022, € 37.010,72 per il 2023 ed € 19.005,22 per il 2024.

Nell'esercizio 2020 il Governo con il Decreto "CURA ITALIA" ha previsto la sospensione automatica della quota capitale delle rate dei mutui gestione MEF; la rinegoziazione dei mutui (sospensione quota capitale) contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, posticipando la rata a fine ammortamento.

Considerato che due dei mutui gestione MEF sono rientranti nella sospensione automatica della quota capitale e uno riporta la scadenza di fine ammortamento al 31/12/2022 nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 è stata prevista la rata non liquidata nel 2020 per €. 18.477,86.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Societa ecologia e ambinte S.p.a. ATO PA5	www.ato pa5.it
SO.SVI.MA S.p.a.	www.sosvima.com
SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A	www.srrpalermoprovinciaest.it

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Societa Ecologia e Ambinte S.p.a. ATO PA5	3,789%
SO.SVI.MA S.p.a.	1,22%
SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A	2,332%

L'ente con delibera di Consiglio Comunali n. 9 del 24/05/2022 ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 - Dati riferiti al 31/12/2020. Dalla suddetta verifica non risultano società partecipate da dismettere e dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2020 non si evidenziano perdite da ripianare.

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2021

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

Nel presente bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 non è prevista al momento l'applicazione anticipata di avanzo di amministrazione.

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021, attualmente in corso di definizione, pertanto al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno -2021 per il Bilancio Anno 2022-2024)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	3.894.191,51
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	686.947,54
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	6.235.684,17
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	4.940.479,21
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	227.597,62
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	57.809,06
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022	5.706.555,45
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	1.110.464,84
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	4.596.090,61
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021. (solo per le regioni) Fondo anticipazioni I liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
	B)Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C)Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D)Totale destinata agli investimenti	0,00
	E)Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.596.090,61
	F)di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3)Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00

Vincoli di finanza pubblica e equilibrio Economico -Finanziario di parte Corrente, di parte Capitale e Finale.

L'art.1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018 - (Legge di Bilancio 2019), ha abolito per molti enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, tra cui i Comuni, l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 243 del 2012. Ciò ha fatto sì che, conseguentemente, sia venuto meno l'apparato sanzionatorio che l'applicazione di tali norme comportava.

Il cambiamento per la finanza pubblica è davvero sostanziale: Dopo diversi anni viene meno l'applicazione del Patto di stabilità, che era stato introdotto con la Legge 488 del

1998, e successivamente, a decorrere dall'esercizio 2016, si era trasformato nel pareggio di bilancio.

D'ora in poi, salve ulteriori modifiche legislative, l'unico equilibrio da rispettare sarà quello intrinseco al sistema di bilancio, come normato dall'ordinamento finanziario degli enti locali. Il vincolo di legge è previsto dall'art. 162 comma 6 del Testo unico degli Enti locali, che prevede di fatto tre saldi in equilibrio di parte corrente, di parte capitale e finale. L'equilibrio corrente di competenza richiede che le spese correnti, sommate a quelle relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'avanzo di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni indicate nei principi contabili.

Il Comune di Collesano ha predisposto il bilancio di previsione in applicazione della normativa attualmente vigente, rispettando l'equilibrio per il triennio 2022/2024.

In particolare, come già palesato dal richiamato testo normativo, il rispetto di detto vincolo di finanza pubblica si dovrà riscontrare a rendiconto per il tramite di uno dei suoi allegati.

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to: Rag. Filippo Curione
